

Decreto Dirigenziale n. 7 del 14/01/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA DITTA: F.LLI COSCIA E ANNECCHIARICO S.R.L. ATTIVITA': PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO. SEDE: C.DA SAN GIOVANNI DEL COMUNE DI MONTEMILETTO (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 528 del 17/04/2001 la ditta F.lli Coscia e Annecchiarico s.n.c. con sede produttiva in c.da S. Giovanni del Comune di Montemiletto (AV) è stata autorizzata in via provvisoria ai sensi del D.P.R. 203/1988 art. 6 alle emissioni in atmosfera, per l'attività produttiva di manufatti in cemento:

CHE con nota prot. n. 814328 del 11/10/2010 ed integrazioni prot. n. 963062 dell' 1/12/2010 (richieste dal Settore con nota prot. n. 832688 del 18/10/2010 sono state acquisite:

- a) la richiesta del sig. Annecchiarico Giuseppe in qualità di amministratore della ditta, tesa ad ottenere la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del D.D. n.528 del 17/04/2001 dalla ditta F.Ili Coscia e Annecchiarico s.n.c. alla ditta F.Ili Coscia e Annecchiarico s.r.l.;
- b) dichiarazione del legale rappresentante della ditta F.Ili Coscia e Annecchiarico s.r.l. attestante che nulla è variato nel ciclo produttivo e nelle emissioni rispetto a quanto autorizzato con il Decreto Dirigenziale succitato.
- c) Atto, in copia, di trasformazione della società repertorio n.34693 raccolta n. 9883;

CONSIDERATO:

CHE la ditta F.Ili Coscia e Annecchiarico s.r.l. subentra alla ditta F.Ili Coscia e Annecchiarico s.n.c. nell'esercizio dell'attività di produzione manufatti in cemento svolta in c.da S. Giovanni del Comune di Montemiletto (AV).

RITENUTO:

CHE date le premesse, va rilasciata alla ditta F.lli Coscia e Annecchiarico s.r.l. la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Decreto Dirigenziale n. 528 del 17/04/2001, fatto salvo ogni adempimento cui la ditta sia tenuta in forza della vigente normativa, in particolare a quanto disposto dall'art. 281 D.Lgs. 152/06 e succ. modd. ed intt. ed in particolare i dati di emissione, comunicati dalla ditta con relazione tecnica, dell'ultimo controllo periodico;

VISTA la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;

VISTA la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001;

VISTO il decreto dirigenziale n. 528 del 17/04/2001;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore ed in conformità alle determinazioni della stessa e anche dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento dott.ssa Dattoli Rosanna

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con Decreto Dirigenziale n.528 del 17/04/2001 alla ditta F.lli Coscia e Annecchiarico s.n.c. in favore della ditta F.lli Coscia e Annecchiarico s.r.l. per cambio di ragione sociale;
- 3) di stabilire che restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 528 del 17/04/2001, fatto salvo ogni adempimento cui la ditta sia tenuta in forza della vigente normativa, in particolare a quanto disposto dall'art. 281 D.Lgs. 152/06 e succ. modd. ed intt. ed in particolare i dati di emissione, comunicati dalla ditta con relazione tecnica, dell'ultimo controllo periodico acquisito agli atti del Settore con nota prot. n. 932026 del 22/11/2010 a firma del dott. Piero Porcaro, iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al n. 31481 in un unico apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti (saranno

- ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);
- b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 1402, e per quanto ivi previsto dal D.M. Ambiente 12 luglio 1990 e D.M. Ambiente 25 agosto 2000;
- c) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102;
- d) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- e) effettuare, con cadenza annuale a decorrere dalla data prevista nel D.D. n. 528 del 17/04/2001 durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n.2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Montemiletto, ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
- f) provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo circa:
- I. i dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);
- II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento:
- III. rapporti di manutenzione eseguiti sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- g) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti preposti, contestualmente ai controlli;
- h) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- i) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
- j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 7) di comunicare allo Scrivente ogni eventuale ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 8) di attenersi comunque ad ogni altro adempimento di cui alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera;
- 9) di ribadire che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini delle emissioni in atmosfera per cui è fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta per legge;
- 10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato:
- 11) di notificare il presente provvedimento alla ditta F.lli Coscia e Annecchiarico s.r.l. ubicato in c.da San Giovanni del Comune di Montemiletto (AV);
- 12) di inviarne copia, al Sindaco del Comune di Montemiletto, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (ex ASL AV/2) e all'A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 13) di inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.